



COMUNE DI SARCONI

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 26/04/2016

OGGETTO: ALIQUOTE IMU E VALORE VENALE DELLE AREE FABBRICABILI ED EDIFICABILI PER L'ANNO 2016.

L'anno **duemilasedici** , il giorno **ventisei** , del mese di **aprile** , alle ore **16,40** , presso questa Sede Municipale, sita in Sarconi, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** ed in seduta di convocazione.

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

| COGNOME E NOME | PRES. | COGNOME E NOME | PRES. |
|--------------------|-------|-------------------|-------|
| MARTE CESARE | SI | CELORO MASSIMO | SI |
| ALBANO LUCIANO | SI | FORASTIERO DONATO | NO |
| CANTISANI CINZIA | SI | LAPADULA ROBERTO | SI |
| CANTISANI RAFFAELE | SI | | |
| FLORIO ROSARIO | SI | | |
| MELILLO GIUSEPPE | SI | | |
| TEMPONE GIOVANNI | SI | | |

Consiglieri Presenti N. **9**

Consiglieri Assenti N. **1**

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, **Dr. MARTE Cesare** , assistito dal **Segretario Comunale Dott. BOCCIA Donato Cristiano**

- in ordine alla **regolarità tecnica**;
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Roberto SCHETTINI

- in ordine alla **regolarità contabile**;
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Vincenzo FORTUNATO

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;
- d) che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;
- e) che la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

RILEVATO, altresì, che la Legge di stabilità 2014 ha modificato i criteri di applicazione dell'imposta municipale propria disponendo, in particolare:

- ai sensi dell'art. 1, comma 707, lettere a e b), l'esclusione da imposta per l'abitazione principale e sue pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione, nei limiti di cui all'art. 13, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201);
- ai sensi dell'art. 1, comma 707, lettera b), l'esclusione da imposta per a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- la riduzione da 110 a 75 del moltiplicatore per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (art. 1, comma 707, lettera c);
- la modifica della detrazione per l'abitazione principale, non proponendo più quella per i figli conviventi, ma mantenendo la facoltà per i Comuni di elevarne l'importo fino a concorrenza dell'imposta (art. 1, comma 707, lettera d);

- l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (art. 1 comma 708);

DATO ATTO che, a norma dell'art. 13 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificato dall'art. 11 bis D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014 n. 13 limitatamente agli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile. Sono, altresì esenti, dal 2014 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RILEVATO che l'art. 13 commi 6, 7 9 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 dispone che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare le aliquote di base previste per l'IMU dallo Stato entro specifici limiti e disporre l'assimilazione ad abitazione principale per le fattispecie ivi individuate;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

- **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO** (per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9)
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 comma 10 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 01.07.2013 oggetto: "*Approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria "IMU" – anno 2013*", con la quale si determinavano le aliquote I.M.U. come di seguito indicato:

- **ALIQUOTA DI BASE** “ordinaria” nella misura dello 0,76%
- **ALIQUOTA** “ridotta” nella misura dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9)

VISTA la propria deliberazione n. 13 del 26.06.2012 con la quale per l’anno 2012 sono state fissate le aliquote, le detrazioni ed il valore venale dei terreni, imponibili ai fini IMU ricadenti nel territorio comunale;

VISTO l’art.1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA’ 2013) e in particolare le seguenti disposizioni normative:

- ✓ lettera a): *“è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011”,*
- ✓ lettera f): *“è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”;*
- ✓ lettera g): *“i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;*

Visto l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 il quale:

- a) introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l’aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- b) per il solo anno 2014 l’aliquota massima dell’TASI non può superare il 2,5 per mille;
- c) sempre per il 2014, i limiti di cui sopra possono essere superati con le aliquote TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate, detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU per gli stessi immobili;

Visti:

- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- il D.M. 18 luglio 2014, che ha differito al 30 settembre 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014
- l'articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno";

Visti altresì:

- l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

VISTA la risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 5/DF in data 28 marzo 2013, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alla manovrabilità delle aliquote da parte dei comuni alla luce delle modifiche apportate dal comma 380 della legge n. 228/2012, in base alla quale risultano incompatibili con le nuove disposizioni, limitatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quelle recate dall'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 che consentono ai comuni manovre agevolative;

RITENUTO opportuno confermare per l'anno 2016 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

- **ALIQUOTA DI BASE (ORDINARIA)**
0,76 PER CENTO
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9)**
0,40 PER CENTO

DATO ATTO che l'aliquota di Base (Ordinaria), comprende tutte le tipologie di immobili diverse dall'abitazione principale e da quelle ad esse assimilate per legge e/o regolamento;

VISTO lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23;
- il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (LEGGE DI STABILITA' 2013)
- il D. L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito con la Legge 18 luglio 2013, n. 85;
- il D. L. 31 agosto 2013, 102, convertito con la Legge 28 ottobre 2013, n. 124;
- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Il D.M. del 13.05.2015, che ha differito al 30 Luglio 2015 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2015;
- Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria "IMU", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 26.06.2012

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte del Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

CON n.8 voti favorevoli e n.1 astenuto (Lapadula Roberto)

DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di confermare per l'anno 2016, le stesse aliquote applicate per l'anno 2015, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2016:**
 - **ALIQUOTA DI BASE (ORDINARIA)**
0,76 PER CENTO

- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE** (per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9)
0,40 PER CENTO
- di confermare per l'anno 2016 le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria previste dalle norme vigenti in materia e dal Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria "IMU", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 29.06.2012;
- di confermare per l'anno 2016 il valore venale dei terreni, imponibili ai fini IMU ricadenti nel territorio Comunale, determinati con la propria deliberazione n. 13 del 26.06.2012;
- di dare atto che l'aliquota di Base (Ordinaria), comprende tutte le tipologie di immobili diverse dall'abitazione principale e da quelle ad esse assimilate per legge e/o regolamento;
- **Di prendere atto** dell'art.1, comma 380 della L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA 2013) e in particolare le seguenti disposizioni normative:
 - lettera a): *"è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011",*
 - lettera f): *"è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13";*
 - lettera g): *"i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D";*
- di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal **1 gennaio 2016**;
- di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al sopracitato Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 12/2012;
- di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n.1 astenuto (Lapadula Roberto),dichiara, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c.4 del D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2010.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to MARTE Cesare

Il Segretario Comunale
F.to BOCCIA Donato Cristiano

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.
Sarconi, li 05/05/2016

Il Segretario Comunale
F.to BOCCIA Donato Cristiano

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- E' stata affissa a questo Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal giorno 05/05/2016 al giorno 20/05/2016 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, senza reclami.

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/04/2016 :

- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000);
- Dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Sarconi li, 05/05/2016

Il Segretario Comunale
F.to BOCCIA Donato Cristiano

E' copia conforma all'originale da servire per uso amministrativo

Sarconi, li 05/05/2016

Il Segretario Comunale
